

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

14 luglio 2003

FINALE
A5-0275/2003

*

RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio "ne bis in idem"
(7246/2003 – C5-0165/2003 – 2003/0811(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Maurizio Turco

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	19
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO	22

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 4 aprile 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio "ne bis in idem" (7246/2003 – 2003/0811(CNS)).

Nella seduta del 10 aprile 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale iniziativa alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0165/2003).

Nella riunione del 23 aprile 2003 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Maurizio Turco.

Nelle riunioni del 23 aprile, 12 giugno e 10 luglio 2003 ha esaminato l'iniziativa della Repubblica ellenica e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Maurizio Turco (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Anne Ferreira (in sostituzione di Adeline Hazan, a norma dell'art. 153.2), Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'art.153.2), Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Lord Bethell), Margot Keßler, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Jean Lambert (in sostituzione di Pierre Jonckheer), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Ole Krarup), Patricia McKenna (in sostituzione di Patsy Sörensen), Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Arie M. Oostlander (in sostituzione di Giuseppe Brienza), Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Hubert Pirker, José Ribeiro e Castro, Martine Roure, Heide Rühle, Ole Sørensen (in sostituzione di Bill Newton Dunn), Ilka Schröder, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí, Christian Ulrik von Boetticher, Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Walter Veltroni).

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato.

La relazione è stata depositata il 14.07.03.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio "ne bis in idem"
(7246/2003 – C5-0165/2003 – 2003/0811(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica ellenica (7246/2003)¹,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0165/2003),
 - visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0275/2003),
1. approva l'iniziativa della Repubblica ellenica quale emendata;
 2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ellenica;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica ellenica.

Testo della Repubblica ellenica

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) Il principio "ne bis in idem", o divieto della duplice penalizzazione, **ossia che** nessuno dovrebbe essere perseguito o

(1) Il principio "ne bis in idem", o divieto della duplice penalizzazione, **in base al quale** nessuno dovrebbe essere

¹ GU C 100 del 26.04.2003, pag. 24.

condannato due volte per gli stessi atti *e per lo stesso comportamento criminale*, è sancito quale diritto individuale in strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo quali il settimo protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 4) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (articolo 50) ed è riconosciuto da tutti i sistemi giuridici che si ispirano al concetto del rispetto e della protezione dei diritti fondamentali.

perseguito o condannato due volte per gli stessi atti, *fatti o comportamenti*, è sancito quale diritto individuale in strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo quali *la Convenzione internazionale dei diritti civili e politici (articolo 14, paragrafo 7) del 19 dicembre 1966*, il settimo protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 4) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (articolo 50) ed è riconosciuto da tutti i sistemi giuridici che si ispirano al concetto del rispetto e della protezione dei diritti fondamentali. *Tale principio rappresenta un fondamentale baluardo contro l'uso oppressivo del potere statale nei confronti degli individui.*

(La modifica ("atti, fatti e comportamenti") si applica a tutto il testo. La sua adozione richiederà conseguenti modifiche.)

Motivazione

Occorre fare riferimento anche alla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici poiché si tratta di uno dei primi strumenti legislativi internazionali sul principio ne bis in idem.

Emendamento 2

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) L'iniziativa è in linea con il trattato sull'Unione europea, secondo il quale la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è uno degli obiettivi principali dell'Ue (art. 2, quarto trattino) e specifica che un'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale dovrà avere come obiettivo di evitare i conflitti di giurisdizione tra Stati membri (art. 29). Il trattato stabilisce inoltre che l'Unione si fonda sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono principi comuni agli Stati membri (art. 6).

Motivazione

È importante rammentare che il presente atto si basa sulle disposizioni del trattato riguardanti lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cooperazione in materia penale, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Emendamento 3 Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) La graduale armonizzazione del diritto penale a livello dell'Ue, l'adozione del mandato di arresto europeo e l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni penali rendono urgente la necessità di stabilire garanzie procedurali minime comuni ai fini del pieno rispetto del diritto ad un processo equo, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Libro verde della Commissione. La presente decisione quadro contribuisce a tale scopo.

Motivazione

L'emendamento è volto a illustrare come questo atto completerà le attività comunitarie in corso per quanto riguarda le garanzie procedurali minime comuni.

Emendamento 4 Considerando 5

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 luglio 2002 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale riconosce il positivo contributo dell'applicazione del principio "ne bis in idem" al riconoscimento reciproco delle decisioni e al rafforzamento della certezza del diritto all'interno dell'Unione, ***che presuppone la fiducia nel fatto che le decisioni che vengono riconosciute siano sempre pronunciate nel rispetto dei principi di legalità, di sussidiarietà e di***

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 luglio 2002 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale riconosce il positivo contributo dell'applicazione del principio "ne bis in idem" al riconoscimento reciproco delle decisioni e al rafforzamento della certezza del diritto all'interno dell'Unione.

proporzionalità.

Motivazione

In questo contesto la parte di testo soppressa è superflua.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) L'applicazione del principio “ne bis in idem” ha sollevato fino ad oggi numerosi seri problemi di interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali (ad esempio *sul* concetto di “idem”) a causa delle differenti disposizioni che disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici internazionali e delle diverse prassi delle legislazioni nazionali. Scopo della presente decisione quadro è fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio “ne bis in idem” onde assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica.

(7) L'applicazione del principio “ne bis in idem” ha sollevato fino ad oggi numerosi seri problemi di interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali (ad esempio ***problemi di interpretazione del*** concetto di “idem” ***o di «stesso» nelle espressioni «stessa imputazione», «stessi atti» o «stessi fatti» o «stessi comportamenti»***) a causa delle differenti disposizioni che disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici internazionali e delle diverse prassi delle legislazioni nazionali. Scopo della presente decisione quadro è fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio “ne bis in idem” onde assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica.

Motivazione

La precisazione rende il testo originale più immediatamente comprensibile al legislatore non specializzato.

Emendamento 6
Considerando 7 bis (nuovo)

Appare opportuno che l'Ue affronti anche la questione dell'applicazione del principio del ne bis in idem a quei procedimenti riguardanti gli stessi atti, fatti o comportamenti e parti, che sono considerati come materia civile in uno Stato membro e penale in un altro.

Motivazione

In futuro l'Europa dovrà risolvere problemi derivanti dal fatto che alcuni reati – quali la frode – vengono definiti in maniera diversa nei vari Stati membri. Per alcuni Stati membri tali questioni appartengono al diritto civile, mentre per altri al diritto penale. Non vi è attualmente uno strumento comunitario che tenga conto di ciò o che preveda istanze trans-procedurali del "ne bis in idem" per colmare il divario penale/civile. Occorrerà risolvere la questione quanto prima possibile. Sfortunatamente la base giuridica del presente atto (Terzo pilastro) non prevede una tale possibilità, poiché il diritto civile rientra nel Primo pilastro. È auspicabile una richiesta di ulteriori interventi dell'UE in questo settore.

Emendamento 7

Considerando 7 ter (nuovo)

Appare opportuno, in via eccezionale, e in particolare su richiesta della persona condannata, ripetere il procedimento, come previsto dal quarto protocollo della Convenzione europea sui diritti umani, se vi è la prova di nuovi fatti o nuove circostanze emersi dopo la pronuncia della sentenza e se tali fatti e circostanze non potevano ragionevolmente venire a conoscenza dell'autorità inquirente all'epoca del processo, o se vi era un errore di fondo nel precedente procedimento che avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento stesso conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato membro in cui la persona è stata condannata con sentenza definitiva, a condizione che, secondo la legislazione di quello Stato membro, il nuovo procedimento sia ammissibile con un'applicazione verticale del principio del «ne bis in idem».

In ogni caso, la violazione dei diritti dell'imputato è ritenuta un errore fondamentale del precedente procedimento.

Motivazione

Si tratta di una nuova eccezione alle regole transfrontaliere del ne bis in idem della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990. Essa deriva dal quarto protocollo della Convenzione europea sui diritti umani, ma in quel caso si applica solamente

al ne bis in idem all'interno di un unico stato. Se la proposta intende consentire ad un secondo Stato membro di riaprire un processo per il quale sia stato già pronunciato un giudizio definitivo in un altro Stato membro, non è corretta dal momento che il secondo Stato membro non può giudicare se vi siano stati vizi nella precedente procedura né ricercare nuove prove. Sono anche possibili abusi poiché il primo Stato membro potrebbe cercare di eludere le limitazioni nazionali sulla revisione delle cause incoraggiando un secondo Stato membro che abbia una normativa più permissiva in materia a riaprire un caso. Se invece la proposta intende semplicemente sottolineare che il primo Stato membro può riaprire i propri processi secondo quanto disposto nel quarto protocollo, vi è un problema giuridico poiché l'UE non ha la competenza per trattare queste questioni "interne" e comunque la proposta ha soltanto lo scopo di trattare i casi transfrontalieri. Per tali motivi il vostro relatore propone di inserire la clausola nel preambolo, in quanto è puramente dichiarativa, e le parole "lo Stato membro del procedimento" sono state sostituite da "lo Stato membro in cui la persona è stata condannata con sentenza definitiva" in modo da chiarire a quale Stato membro si riferisce la proposta. Vengono aggiunte altre disposizioni al fine di garantire meglio una corretta applicazione del principio del ne bis in idem e limitare le eccezioni.

Emendamento 8
Articolo 1, lettera (a), trattino 1

(a) "illeciti penali" :

- gli atti considerati reati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro;

(a) "illeciti penali" :

- gli atti, **fatti o comportamenti** considerati reati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro;

Motivazione

Chiarificazione del testo. (Il presente emendamento si applica a tutto il testo. La sua adozione richiederà conseguenti modifiche.)

Emendamento 9
Articolo 1, lettera (b)

(b) "sentenza" :

ogni sentenza definitiva pronunciata da un tribunale **penale** di uno Stato membro a conclusione di un procedimento penale, che può essere una sentenza di condanna o di proscioglimento dell'imputato, o una sentenza che termina definitivamente l'azione penale, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro,
nonché la mediazione extragiudiziale in

(b) "sentenza":

ogni sentenza definitiva **o decisione inappellabile** pronunciata da un tribunale di uno Stato membro a conclusione di un procedimento penale, che può essere una sentenza di condanna o di proscioglimento dell'imputato, o una sentenza che termina definitivamente l'azione penale, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro,
- la mediazione extragiudiziale in materia

materia penale;
è considerata definitiva ogni sentenza
passata in giudicato ai sensi della
legislazione nazionale;

penale;
- ogni sentenza (**pronunciata o meno da
un tribunale**) passata in giudicato ai sensi
della legislazione nazionale;

Motivazione

Chiarimento del testo sulla base degli ultimi sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia (cause riunite C-187/01 e C-385/01 Gözütok-Brügge dell'11 febbraio 2003): il potere, esercitato dall'accusa, di porre fine formalmente al procedimento fa intervenire il ne bis in idem qualora tale atto, benché non emesso da un tribunale, abbia forza di giudicato.

Emendamento 10 Articolo 1, lettera (c) bis (nuova)

**(c) bis «Stato membro del foro»: lo Stato
membro in cui una data causa risulta
pendente dinanzi a un tribunale;**

Motivazione

La nozione di «Stato membro del foro» è utilizzata all'articolo 3, lettera (a). Per completezza e chiarezza essa va definita nell'apposita sezione dell'articolo 1.

Emendamento 11 Articolo 1, lettera (e)

(e) “idem”: un secondo **illecito** penale
derivante esclusivamente dagli stessi fatti o
da fatti sostanzialmente identici,
indipendentemente dalla **sua** natura
giuridica.

(e) e) “idem”: un'**eventuale seconda
accusa o imputazione** penale derivante
esclusivamente dagli stessi fatti, **atti o
comportamenti** o da fatti, **atti o
comportamenti** sostanzialmente identici,
indipendentemente dalla natura giuridica
dell'illecito.

Motivazione

Per maggiore chiarezza è importante sottolineare che il principio del ne bis in idem si riferisce al fatto di essere perseguiti e processati due volte in relazione agli stessi atti, fatti o comportamenti. Parlare di «illeciti» anziché di «accuse» finisce di fatto per negare la presunzione di innocenza.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1

1. Chiunque, **avendo** commesso un illecito penale, sia stato perseguito o condannato con sentenza definitiva in uno Stato membro, conformemente al diritto e alla procedura penale di tale Stato, non può essere perseguito per gli stessi atti in un altro Stato membro se è già stato assolto **o** se, in caso di condanna, **la sentenza sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita** in forza delle leggi dello Stato membro del procedimento.

1. Chiunque, **accusato di aver** commesso un illecito penale, sia stato perseguito o condannato con sentenza definitiva in uno Stato membro, conformemente al diritto e alla procedura penale di tale Stato, non può essere perseguito per gli stessi atti in un altro Stato membro se è già stato assolto, se, in caso di condanna, **abbia scontato o stia scontando la pena, stia rispettando o abbia rispettato le condizioni imposte dalla sentenza, o se la sentenza sia divenuta ineseguibile** in forza delle leggi dello Stato membro del procedimento.

Motivazione

Ancora una volta, è importante sottolineare che il divieto di duplice penalizzazione si riferisce al fatto di essere perseguiti e processati due volte in relazione agli stessi atti, fatti o comportamenti. Parlare di qualcuno che «ha commesso» un reato in tale contesto significa presumere come vero proprio ciò che deve ancora essere provato. Le altre parti dell'emendamento hanno lo scopo di chiarire il testo.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il procedimento può essere ripetuto se vi è la prova di nuovi fatti o nuove circostanze emersi dopo la pronuncia della sentenza, o se vi era un errore nel precedente procedimento che avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento stesso conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato membro del procedimento.

2. **In via eccezionale**, il procedimento può essere ripetuto se vi è la prova di nuovi fatti o nuove circostanze emersi dopo la pronuncia della sentenza **e se tali fatti e circostanze non potevano ragionevolmente venire a conoscenza dell'autorità inquirente all'epoca del processo**, o se vi era un errore nel precedente procedimento che avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento stesso conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato membro del procedimento, **a condizione che, secondo la legislazione dello Stato membro del procedimento, il nuovo procedimento sia ammissibile con un'applicazione verticale del principio del «ne bis in idem».**

Motivazione

Trattasi di un emendamento importante nella sostanza. Esso mira ad impedire un'ingiustificata riduzione della protezione garantita dal principio del «ne bis in idem». Occorre chiarire che la prerogativa di riformulare un'accusa e di sottoporre a un nuovo processo ha carattere eccezionale e non può essere invocata per rimediare a colpevoli errori commessi da funzionari dello Stato. Le nuove prove devono essere veramente nuove e non elementi tenuti "in riserva" nel caso in cui il primo procedimento non abbia esito positivo. Se un errore nella condotta dell'accusa rappresenta un ostacolo insormontabile per la celebrazione di un secondo processo nello Stato del procedimento originario, sarebbe ingiusto prevedere la possibilità di rimuovere tale ostacolo, ricorrendo al semplice espediente di trasferire il secondo processo in un altro Stato membro.

In secondo luogo, il termine "errore fondamentale del precedente procedimento" è vago. Secondo il principio dello Stato di diritto, qualunque violazione dei diritti dell'imputato deve essere espressamente considerata un errore fondamentale in modo che non esista un margine di interpretazione diversa da parte dell'istanza che applica la disposizione.

Emendamento 14 Articolo 3, lettera (a)

Litispendenza

Se, mentre una causa è pendente in uno Stato membro, è intentato un procedimento penale per lo stesso illecito penale in un altro Stato membro, si applica la seguente procedura:

- (a) è data precedenza allo Stato membro del foro ***che meglio garantisce la corretta amministrazione della giustizia***, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - (aa) lo Stato membro nel cui territorio è stato commesso l'illecito penale,
 - (bb) lo Stato membro di cui l'autore dell'illecito penale è cittadino o residente,
 - (cc) lo Stato membro d'origine delle vittime,
 - (dd) lo Stato membro in cui l'autore dell'illecito penale è stato trovato.

Litispendenza

Se, mentre una causa è pendente in uno Stato membro, è intentato un procedimento penale per lo stesso illecito penale in un altro Stato membro, si applica la seguente procedura:

- (a) è data precedenza allo Stato membro del foro tenuto conto dei seguenti criteri, ***nell'ordine in cui appaiono***:
 - (aa) lo Stato membro nel cui territorio è stato commesso l'illecito penale,
 - (bb) lo Stato membro di cui l'autore dell'illecito penale è cittadino o residente,
 - (cc) lo Stato membro d'origine delle vittime,
 - (dd) lo Stato membro in cui l'autore dell'illecito penale è stato trovato.

Qualsiasi procedimento è sospeso fino a quando non sarà stato determinato lo Stato membro cui dare la preferenza.

Motivazione

I criteri secondo cui determinare lo Stato membro del foro devono essere chiari e obiettivi. Per tale motivo è stato soppresso il riferimento allo Stato "che meglio garantisce la corretta amministrazione della giustizia" e si propone invece di applicare i quattro criteri elencati nell'ordine in cui compaiono.

Emendamento 15 Articolo 3, lettera (b)

(b) Qualora più Stati membri abbiano giurisdizione e la possibilità di intentare un'azione penale in relazione a un illecito penale sulla base dei medesimi fatti, le autorità competenti di ciascuno di questi Stati **possono**, dopo essersi consultate e tenendo conto dei criteri di cui alla lettera a), **scegliere** lo Stato membro del foro a cui dare preferenza.

(b) Qualora più Stati membri abbiano giurisdizione e la possibilità di intentare un'azione penale in relazione a un illecito penale sulla base dei medesimi **atti, fatti o comportamenti**, le autorità competenti di ciascuno di questi Stati, dopo essersi consultate e tenendo conto dei criteri di cui alla lettera a), **scelgono** lo Stato membro del foro a cui dare preferenza.

Motivazione

Il linguaggio della decisione quadro dovrà essere armonizzato e al termine "fatti" andranno aggiunti i termini "atti o comportamenti", come in tutto il resto del testo. Inoltre la decisione di scegliere un unico Stato membro per il procedimento dovrebbe essere obbligatoria e non facoltativa.

Emendamento 16 Articolo 3, lettera c) bis (nuova)

c bis) Qualora vengano pronunciate più sentenze in relazione ai medesimi reati in violazione del principio "ne bis in idem" in diversi Stati membri, si applica il principio del "favor rei".

Motivazione

Al fine di risolvere eventuali problemi derivanti da violazioni del principio ne bis in idem, deve essere chiaro che va applicato il principio del "favor rei".

Eccezioni

- | | |
|--|------------------|
| 1. Uno Stato membro può fare una dichiarazione con la quale informa il Segretariato Generale del Consiglio e la Commissione che si riserva di non applicare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2: quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro o sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei suoi doveri d'ufficio. | soppresso |
| 2. Uno Stato membro specifica, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, le categorie di illeciti penali a cui tale eccezione si applica. | soppresso |
| 3. Uno Stato membro può in qualsiasi momento revocare la dichiarazione relativa alle eccezioni di cui al paragrafo 1. Tale revoca è notificata al Segretariato del Consiglio e alla Commissione e ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della notifica. | soppresso |
| 4. Un'eccezione che può formare oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applica se lo Stato membro interessato ha chiesto all'altro Stato membro di perseguire i medesimi reati o ha ordinato l'estradizione dell'interessato. | soppresso |

Motivazione

Le eccezioni previste in questo articolo sono troppo vaghe e generiche e di conseguenza si prestano all'abuso. Se si desidera attuare una definizione a livello europeo del ne bis in idem, non vi è motivo di consentire eccezioni all'applicazione di tale principio in base alla natura di determinati reati o dello status dell'imputato.

Emendamento 18
Articolo 5

Se in uno Stato membro è avviata una nuova azione penale nei confronti di una persona che è stata condannata con sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti, il periodo di privazione della libertà o la sanzione pecuniaria imposti da quest'ultimo Stato membro in relazione ai suddetti fatti sono dedotti dalla pena che sarà probabilmente inflitta. Nella misura in cui è consentito dal diritto interno, possono essere incluse altre sanzioni diverse dalle pene privative della libertà imposte o sanzioni imposte nel quadro di procedure amministrative.

soppresso

Motivazione

Il relatore propone di sopprimere tutte le eccezioni all'applicazione del principio del ne bis in idem e di conseguenza anche il presente articolo, che è collegato all'articolo 4 e all'ex articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 19
Articolo 6, paragrafo 1

Scambio di informazioni tra autorità competenti

1. Qualora sia stato intentato un procedimento penale nei confronti di una persona in uno Stato membro e **le autorità competenti di tale Stato membro abbiano** motivo di ritenere che l'imputazione si riferisca agli stessi atti per i quali è già stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna in un altro Stato membro, **esse** richiedono le opportune informazioni alle autorità competenti dello Stato membro del procedimento.

Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti **degli Stati membri**

1. Qualora sia stato intentato un procedimento penale nei confronti di una persona in uno Stato membro e **vi sia** motivo di ritenere che l'imputazione si riferisca agli stessi atti, **fatti o comportamenti** per i quali è già stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna in un altro Stato membro, **le autorità competenti di quest'ultimo, segnatamente su richiesta della persona interessata o della difesa,** richiedono le opportune informazioni alle autorità competenti dello Stato membro del procedimento.

Motivazione

Il presente emendamento introduce la possibilità per la persona interessata dall'applicazione del principio ne bis in idem o per la difesa di richiedere uno scambio d'informazioni con altri Stati membri per dimostrare che detta persona è già stata condannata con sentenza definitiva.

Emendamento 20 Articolo 6, paragrafo 3

3. Ciascuno Stato membro, mediante una dichiarazione al Segretariato del Consiglio e alla Commissione, indica le autorità autorizzate ***a richiedere e ricevere le informazioni di cui*** al paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato membro, mediante una dichiarazione al Segretariato del Consiglio e alla Commissione, indica le autorità autorizzate ***ad agire secondo quanto stabilito*** al paragrafo 1 ***e all'articolo 3.***

Motivazione

Anche l'articolo 3 sulla litispendenza prevede la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la qual cosa va indicata con chiarezza.

Emendamento 21 Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

Protezione dei dati

Le disposizioni della direttiva 95/46¹ si applicano allo scambio di informazioni ai sensi della presente decisione quadro, fino all'adozione di un'ulteriore decisione quadro che stabilisca un elevato livello di protezione dei dati applicabile ogniqualvolta gli Stati membri procedano ad azioni di polizia o all'esecuzione di atti in materia penale.

¹ *GUL 281, del 27.11.1995, pp. 31-50*

Motivazione

Le regole di Schengen in materia di protezione dei dati non si applicano a questo caso ed è quindi necessario garantire uno stesso livello minimo di regole efficaci al di là della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati.

Emendamento 22
Articolo 8, paragrafo 3

3. Sulla base di tali informazioni la Commissione presenta ***entro il anteriormente al... una relazione*** al Parlamento europeo e al Consiglio ***sull'applicazione della presente decisione quadro***, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

3. Sulla base di tali informazioni, ***entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente decisione quadro***, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ***una relazione sulla sua applicazione***, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

Emendamento 23
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Disposizioni relative all'acquis di Schengen

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono misure che modificano o si basano sulle disposizioni cui si fa riferimento nell'Allegato A dell'Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in merito all'associazione di questi ultimi all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'Acquis di Schengen.¹

¹ GUL 176 del 10.07.99, pag. 36.

MOTIVAZIONE

La presidenza greca del Consiglio ha proposto un progetto di decisione quadro sull'applicazione del principio "ne bis in idem" a livello comunitario. Prima di esaminare nel dettaglio i contenuti della proposta, il relatore desidera sottolineare che accoglie con favore e pienamente la prima proposta concreta volta a garantire i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale e, più in generale, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Fino ad ora gli sviluppi in questo settore avevano riguardato principalmente gli aspetti repressivi, trascurando il rafforzamento delle libertà dei cittadini e in particolare le garanzie procedurali, il diritto ad un processo equo e i diritti della difesa. Segnatamente su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha avviato un Libro verde sulle garanzie procedurali dei sospetti e degli imputati, volto a porre rimedio ad alcuni degli squilibri summenzionati. Il relatore desidera ringraziare la presidenza greca per questa proposta che rappresenta un contributo positivo e concreto a tale processo.¹

1. Il principio giuridico del "ne bis in idem" e l'UE

Il principio giuridico del "ne bis in idem" sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato due volte per lo stesso reato. Questo principio classico della procedura penale, già noto nel diritto romano, è ampiamente riconosciuto e applicato. Numerose convenzioni internazionali hanno regolamentato questo principio², che è ora codificato nella legislazione e/o riconosciuto quale principio generale di diritto dai tribunali nazionali. A livello comunitario il principio "ne bis in idem" è disciplinato dagli articoli 54-58 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

La Convenzione di Schengen ha comportato una serie di progressi nell'applicazione di questo principio negli Stati membri dell'UE. Innanzitutto ha imposto agli Stati membri di applicare il principio non soltanto "verticalmente", vale a dire a livello nazionale³, ma anche "orizzontalmente", ovvero a livello transnazionale, vietando di perseguire o condannare più volte in tribunali di vari Stati membri una persona che ha commesso un reato che comporta un elemento straniero.

In secondo luogo, la Convenzione di Schengen – se paragonata ad altri trattati internazionali (ad esempio all'articolo 14 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici e all'articolo 4 del settimo Protocollo della Convenzione europea sui diritti umani) – ha chiarito il significato di "idem", interpretandolo nel senso di un'identità di fatti e non di reati. Questo significa che se ad esempio qualcuno viene perseguito in un paese A per

¹ Il relatore desidera ringraziare Anita Bultena della segreteria LIBE e Ottavio Marzocchi, consigliere dei deputati radicali per il loro contributo alla presente relazione.

² Tra cui la Convenzione internazionale dei diritti civili e politici dell'ONU, articolo 14, paragrafo 7; il settimo Protocollo della Convenzione europea sui diritti umani, articolo 4; la Convenzione CE sulla doppia penalizzazione (non ratificata da tutti gli Stati membri).

³ La Commissione per i diritti umani dell'ONU ha interpretato l'articolo 14, paragrafo 7, della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici – nonostante la sua formulazione generale – come applicabile soltanto alla sfera nazionale, ovvero "verticalmente" e non alla cooperazione transnazionale, vale a dire "orizzontalmente" (raccomandazione CPPR/C/31/D 204, 1986, del 2 novembre 1987, AP vs Italia).

esportazione illegale di stupefacenti dal paese A al paese B, quest'ultimo paese non potrà perseguirlo di nuovo per il diverso reato di importazione illegale di stupefacenti, dal momento che i fatti sono gli stessi, sebbene i reati, dalla prospettiva giuridica dei due paesi, siano diversi.

In terzo luogo, le disposizioni della Convenzione di Schengen coprono un gran numero di sanzioni che si devono considerare come aventi un effetto "non bis in idem", quali le composizioni extragiudiziali, grazie all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia nella causa Gözütok-Brügge. La Corte era stata invitata a interpretare il campo dell'applicazione dell'articolo 54 da parte di un tribunale tedesco e uno belga per chiarire se le composizioni extragiudiziali o "transazioni" che non comportano una decisione definitiva da parte di un giudice vadano considerate come aventi un effetto ne bis in idem. La Corte rispose affermativamente e dichiarò che nelle composizioni extragiudiziali il procedimento viene interrotto dalla decisione di un'autorità che svolge un ruolo nell'amministrazione della giustizia penale nel sistema giuridico nazionale interessato. Inoltre, quando l'imputato rispetta gli obblighi imposti dal procuratore, l'illecito di cui è accusato viene comunque punito. Di conseguenza, la causa riguardante la persona in questione assume carattere di res judicata in relazione agli atti di cui la si accusa, anche se nessun tribunale è stato coinvolto nel procedimento e la decisione presa a conclusione del procedimento non assume la forma di una sentenza.

2. La proposta greca e gli emendamenti presentati

La decisione quadro – che sostituirà gli articoli 54-58 della Convenzione di Schengen sul principio ne bis in idem – modifica e chiarisce il testo del diritto comunitario al fine di tenere conto pienamente della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa Gözütok-Brügge. Le definizioni di cui all'articolo 1 sono molto più articolate e coprono un numero maggiore di illeciti, da quelli penali a quelli amministrativi, e di sentenze. Altro elemento importante è l'inclusione di un articolo 3 riguardante la litispendenza, il quale fornisce una procedura e criteri per determinare quale Stato membro sia competente in caso di più cause pendenti in vari Stati membri in relazione ad un medesimo reato.

Il relatore si è già dichiarato favorevole alla proposta greca e gli emendamenti presentati hanno principalmente lo scopo di chiarire ulteriormente il testo. Il relatore ha inoltre inserito nella sua relazione la maggior parte degli emendamenti presentati dall'on. McCormick, relatore della commissione giuridica, facendo tesoro delle valide osservazioni e proposte delle organizzazioni non governative.

Il relatore attribuisce particolare importanza alle questioni sollevate nei seguenti emendamenti:

- gli emendamenti 1, 3 e 4 hanno lo scopo di sottolineare il fatto che la proposta garantisce i diritti umani e le libertà fondamentali;
- l'emendamento 7 invita l'UE ad intervenire nella questione dell'applicazione trans-procedurale del principio ne bis in idem per colmare il divario penale/civile;
- l'emendamento 8 è volto a chiarire e limitare le possibilità di ripetere un processo;

- l'emendamento 15 stabilisce l'ordine secondo cui applicare i criteri per la determinazione degli Stati membri responsabili qualora vi siano più cause pendenti in diversi Stati membri;

l'emendamento 18 è volto a sopprimere l'articolo 4 della decisione quadro riguardante un elenco di eccezioni per gli Stati membri nell'applicazione del principio del ne bis in idem.

11 giugno 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio "ne bis in idem"
(7246/2003 – C5-0165/2003 – 2003/0811(CNS))

Relatore per parere: Neil MacCormick

PROCEDURA

Nella riunione del 23 aprile 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Neil MacCormick.

Nelle riunioni del 21 maggio e 10 giugno 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Giuseppe Gargani (presidente), Bill Miller (vicepresidente), Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Pii-Noora Kauppi (in sostituzione di The Lord Inglewood), Malcolm Harbour, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Anne-Marie Schaffner), Marcelino Oreja Arburúa (in sostituzione di Rainer Wieland), Marianne L.P. Thyssen, Diana Wallis, Matti Wuori (in sostituzione di Ulla Maija Aaltonen) e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Secondo il principio del “ne bis in idem”, o divieto della duplice penalizzazione, nessuno deve essere perseguito o processato due volte per lo stesso reato e con riferimento ad atti e fatti identici o sostanzialmente tali. Tale libertà dalla duplice penalizzazione è sancito quale diritto individuale in numerosi strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il principio è considerato a ragione come un importante baluardo contro l'uso oppressivo del potere statale nei confronti degli individui. La sua violazione è indice di scarsa considerazione del principio della preminenza della legge e di comportamenti indegni di uno stato di diritto.

The Council's proposed Framework Decision seeks to realise one essential condition for a genuine area of freedom, security and justice in the Union. A tal fine, il principio del "ne bis in idem" viene introdotto in tutti gli Stati membri, in modo che i cittadini e tutti i soggetti legalmente residenti nell'UE non vengano penalizzati a causa di processi plurimi subiti nei vari Stati membri per gli stessi reati e con riferimento agli stessi fatti.

Il provvedimento soddisfa evidentemente al principio di sussidiarietà, al cui rispetto gli Stati membri si sono impegnati, giacché solo il legislatore europeo può conseguire l'obiettivo citato. Esso soddisfa anche il criterio della proporzionalità, in quanto gli Stati membri mantengono un notevole potere discrezionale circa l'attuazione della decisione quadro nei rispettivi ordinamenti.

La proposta di decisione quadro non può che essere accolta con favore e il Parlamento non dovrebbe pertanto esitare a darvi parere favorevole.

Gli emendamenti proposti nel presente parere a nome della commissione giuridica mirano a migliorare l'accuratezza giuridico-terminologica della decisione, a definire in modo più netto le deroghe al principio del divieto di duplice penalizzazione e infine ad assicurare che il principio della presunzione di innocenza non venga tacitamente ignorato quando si parla di "reati" anziché di presunti tali.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Il principio “ne bis in idem”, o divieto della duplice penalizzazione, **ossia che** nessuno dovrebbe essere perseguito o condannato due volte per gli stessi atti **e per** lo stesso comportamento criminale, è sancito quale diritto individuale in strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo quali il settimo protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 4) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (articolo 50) ed è riconosciuto da tutti i sistemi giuridici che si ispirano al concetto del rispetto e della protezione dei diritti fondamentali.

(1) Il principio “ne bis in idem”, o divieto della duplice penalizzazione, **in base al quale** nessuno dovrebbe essere perseguito o condannato due volte per **lo stesso reato penale in relazione agli** stessi atti **che equivalgono allo** stesso comportamento criminale, è sancito quale diritto individuale in strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell'uomo quali il settimo protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 4) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (articolo 50) ed è riconosciuto da tutti i sistemi giuridici che si ispirano al concetto del rispetto e della protezione dei diritti fondamentali. **Tale principio rappresenta un fondamentale baluardo contro l'uso oppressivo del potere statale nei confronti degli individui.**

Motivazione

Ai fini di una maggiore accuratezza è importante sottolineare che il divieto di duplice penalizzazione si riferisce al fatto di essere perseguito e processato due volte in relazione agli stessi atti e fatti. E' opportuno inoltre menzionare che tale principio rappresenta un baluardo fondamentale contro gli abusi di potere.

Emendamento 2

Considerando 7

(7) L'applicazione del principio “ne bis in idem” ha sollevato fino ad oggi numerosi seri problemi di interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali (ad esempio sul concetto di “idem”) a causa delle differenti disposizioni che

(7) L'applicazione del principio “ne bis in idem” ha sollevato fino ad oggi numerosi seri problemi di interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali (ad esempio **problemi di interpretazione del** concetto di “idem” **o di «stesso» nelle**

¹ GU C 100 del 26.04.2003, pag. 24.

disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici internazionali e delle diverse prassi delle legislazioni nazionali. Scopo della presente decisione quadro è fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio “ne bis in idem” onde assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica.

espressioni «stessa imputazione», «stessi atti» o «stessi fatti») a causa delle differenti disposizioni che disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici internazionali e delle diverse prassi delle legislazioni nazionali. Scopo della presente decisione quadro è fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio “ne bis in idem” onde assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica.

Motivazione

La precisazione rende il testo originale più immediatamente comprensibile al lettore non specializzato.

Emendamento 3 Articolo 1, lettera b)

b) “sentenza” : ogni sentenza definitiva pronunciata da un tribunale penale di uno Stato membro a conclusione di un procedimento penale, che può essere una sentenza di condanna o di proscioglimento dell'imputato, o una sentenza che termina definitivamente l'azione penale, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, nonché la mediazione extragiudiziale in materia penale; è considerata definitiva ogni sentenza passata in giudicato ai sensi della legislazione nazionale;

b) “sentenza” : ogni sentenza definitiva pronunciata da un tribunale penale di uno Stato membro a conclusione di un procedimento penale, che può essere una sentenza di condanna o di proscioglimento dell'imputato, o una sentenza che termina definitivamente l'azione penale, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, nonché la mediazione extragiudiziale in materia penale; è considerata definitiva ogni sentenza **(emessa o meno da un tribunale)** passata in giudicato ai sensi della legislazione nazionale;

Motivazione

L'emendamento sottolinea un punto già chiarito dalla giurisprudenza della CGC, secondo cui la prerogativa esercitata dalla pubblica accusa di archiviare formalmente un procedimento configura una duplice penalizzazione nei casi in cui tale atto, pur non adottato da un tribunale, acquista valore di res judicata.

Emendamento 4
Articolo 1, lettera c) bis (nuova)

c) bis «Stato membro del foro»: lo Stato membro in cui una data causa risulta pendente dinanzi a un tribunale;

Motivazione

La nozione di «Stato membro del foro» è utilizzata all'articolo 3, lettera a). Per completezza e chiarezza essa va definita nell'apposita sezione dell'articolo 1.

Emendamento 5
Articolo 1, lettera e)

e) “idem”: un secondo ***illecito*** penale derivante esclusivamente dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici, indipendentemente dalla ***sua*** natura giuridica.

e) “idem”: un'***eventuale seconda accusa o imputazione*** penale derivante esclusivamente dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici, indipendentemente dalla natura giuridica ***dell'illecito***.

Motivazione

Ai fini di una maggiore accuratezza è importante sottolineare che il divieto di duplice penalizzazione si riferisce al fatto di essere perseguito e processato due volte in relazione agli stessi atti e fatti. Parlare di «illeciti» anziché di «accuse» finisce di fatto per negare la presunzione di innocenza.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 1

1. Chiunque, ***avendo*** commesso un illecito penale, sia stato perseguito o condannato con sentenza definitiva in uno Stato membro, conformemente al diritto e alla procedura penale di tale Stato, non può essere perseguito per gli stessi atti in un altro Stato membro se è già stato assolto ***o*** se, in caso di condanna, ***la sentenza sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita*** in forza delle leggi dello Stato membro del procedimento.

Chiunque, ***a seguito dell'accusa di aver*** commesso un illecito penale, sia stato perseguito o condannato con sentenza definitiva in uno Stato membro, conformemente al diritto e alla procedura penale di tale Stato, non può essere perseguito per gli stessi atti in un altro Stato membro se è già stato assolto, se, in caso di condanna, ***abbia scontato o stia scontando la pena o se la sentenza sia divenuta ineseguibile*** in forza delle leggi dello Stato membro del procedimento.

Motivazione

Ancora una volta, è importante sottolineare che il divieto di duplice penalizzazione si riferisce al fatto di essere perseguito e processato due volte in relazione agli stessi atti e fatti. Parlare di qualcuno che «ha commesso» un reato in tale contesto significa presumere come vero proprio ciò che deve ancora essere provato.

La seconda parte dell'emendamento mira a formulare il testo in modo stilisticamente più chiaro.

Emendamento 7 Articolo 2, paragrafo 2

2. Il procedimento può essere ripetuto se vi è la prova di nuovi fatti o nuove circostanze emersi dopo la pronuncia della sentenza, o se vi era un errore nel precedente procedimento che avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento stesso conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato membro del procedimento.

2. ***In via eccezionale***, il procedimento può essere ripetuto se vi è la prova di nuovi fatti o nuove circostanze emersi dopo la pronuncia della sentenza ***e se tali fatti e circostanze non potevano ragionevolmente venire a conoscenza dell'autorità inquirente all'epoca del processo***, o se vi era un errore nel precedente procedimento che avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento stesso conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato membro del procedimento, ***a condizione che, secondo la legislazione dello Stato membro del procedimento, il nuovo procedimento sia ammissibile con un'applicazione verticale del principio del «ne bis in idem».***

In ogni caso, la violazione dei diritti dell'imputato è ritenuta un errore fondamentale del precedente procedimento.

Motivazione

Trattasi di un emendamento importante nella sostanza. Esso mira ad impedire un'ingiustificata riduzione della protezione garantita dal principio del «ne bis in idem». Occorre chiarire che la prerogativa di riformulare un'accusa e di sottoporre a un nuovo processo ha carattere eccezionale e non può essere invocata per rimediare a colpevoli errori commessi da funzionari dello Stato. Le nuove prove devono essere veramente nuove e non elementi tenuti "in riserva" nel caso in cui il primo procedimento non abbia esito positivo. Se un errore nella condotta dell'accusa rappresenta un ostacolo insormontabile per la celebrazione di un secondo processo nello Stato del procedimento originario, sarebbe ingiusto prevedere la possibilità di rimuovere tale ostacolo, ricorrendo al semplice espediente di trasferire il secondo processo in un altro Stato membro.

In secondo luogo, il termine "errore fondamentale del precedente procedimento" è vago. Secondo il principio dello Stato di diritto, qualunque violazione dei diritti dell'imputato deve essere espressamente considerata un errore fondamentale in modo che non esista un margine di interpretazione diversa da parte dell'istanza che applica la disposizione.

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) è data precedenza allo Stato membro del foro che meglio garantisce la corretta amministrazione della giustizia, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) è data precedenza allo Stato membro del foro che meglio garantisce la corretta amministrazione della giustizia, tenuto conto dei seguenti criteri, **ai quali va accordata un'importanza relativa conforme all'ordine di elencazione:**

Motivazione

It is unhelpful to state four criteria with no reference to their relative weight. Se il peso relativo dei quattro criteri quale appare prima facie non corrisponde alla volontà del legislatore, occorre adottare una formulazione alternativa.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

1. Uno Stato membro può fare una dichiarazione con la quale informa il Segretariato Generale del Consiglio e la Commissione che si riserva di non applicare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2: quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro o sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

1. Uno Stato membro può fare una dichiarazione con la quale informa il Segretariato Generale del Consiglio e la Commissione che si riserva di non applicare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2: quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi **dichiarati** egualmente essenziali di quello Stato membro o sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei suoi doveri d'ufficio, **in casi in cui la violazione dei doveri d'ufficio costituisca di per sé un illecito penale.**

Motivazione

L'emendamento al paragrafo 1 non fa che garantire il principio del «nulla poena sine lege» con riferimento ai pubblici dipendenti.

L'emendamento al paragrafo 2 garantisce che gli Stati specifichino in termini chiari e precisi la portata della deroga applicata alla regola della duplice penalizzazione.

Insieme, i due emendamenti mirano ad assicurare l'osservanza del principio della proporzionalità e di quello della preminenza del diritto nel momento in cui gli Stati esercitano la prerogativa di dichiararsi non vincolati al principio del «ne bis in idem».

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 2

2. Uno Stato membro specifica, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, le categorie di illeciti penali a cui tale eccezione si applica.

2. Uno Stato membro specifica ***in modo esatto e particolareggiato***, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, le categorie di illeciti penali a cui tale eccezione si applica.

Motivazione

Cfr. Motivazione all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 11
Articolo 5

Se in uno Stato membro è avviata una nuova azione penale nei confronti di una persona che è stata condannata con sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti, ***il periodo di privazione della libertà o la sanzione pecuniaria imposti da quest'ultimo Stato membro in relazione ai suddetti fatti sono dedotti dalla pena che sarà probabilmente inflitta***. Nella misura in cui è consentito dal diritto interno, ***possono essere incluse*** altre sanzioni diverse dalle pene privative della libertà imposte o sanzioni imposte nel quadro di procedure amministrative.

Se, ***in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4***, in uno Stato membro è avviata una nuova azione penale nei confronti di una persona che è stata condannata con sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti, ***e se la nuova azione penale si risolve in una condanna, il periodo di privazione della libertà o la sanzione pecuniaria inflitagli tengono conto di precedenti condanne scontate o di precedenti sanzioni pecuniarie subite nel precedente Stato del procedimento, mediante deduzione di tali periodi o somme di denaro dalla pena carceraria o pecuniaria di per sé applicabili in base alla legislazione dell'attuale Stato membro del procedimento***. Nella misura in cui è consentito dal diritto interno, ***si tiene conto di*** altre sanzioni diverse dalle pene privative della libertà imposte o sanzioni imposte nel quadro di procedure amministrative.

Motivazione

Le parole aggiunte alla frase introduttiva indicano l'ambito di applicabilità del cosiddetto accounting principle, ossia il principio di «contabilizzazione» delle pene per evitarne il cumulo. Il successivo elemento aggiunto indica un'ulteriore condizione, e precisamente che vi sia stata una condanna. La parte finale mira a rendere intelligibile il principio in base al quale occorre tener conto delle sentenze o sanzioni pecuniarie precedentemente subite, nel caso in cui intervenga (eccezionalmente) una seconda condanna per un illecito sostanzialmente identico. Così com'è scritto (almeno nella sua versione inglese), il testo dell'articolo 5 risulta di ardua comprensione.

Emendamento 12

Articolo 7

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 non pregiudicano l'applicazione di norme nazionali di più ampia portata in relazione al principio “ne bis in idem” quando detto principio riguarda sentenze pronunciate all'estero.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 non pregiudicano l'applicazione di norme nazionali di più ampia portata in relazione al principio “ne bis in idem” quando detto principio riguarda sentenze pronunciate all'estero.

Motivazione

[Non riguarda la versione italiana]